PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0259(CNS)

12.7.2007

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Genowefa Grabowska

(*) Commissioni associate – Articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....26

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
(COM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0649),

– visti gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0079/2006),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto gli articoli e 51 e 35 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Visto 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) ***e l'articolo 67***, ***paragrafo 2,***	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

Motivazione

Consultata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni quanto alla base giuridica della proposta di regolamento, la commissione giuridica ha ritenuto che la proposta debba essere trattata nell'ambito della procedura di codecisione.

Emendamento 2
Visto 3

visto il parere del Parlamento europeo,	***soppresso***

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento al primo visto.

Emendamento 3
Visto 4 bis (nuovo)

	deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento al primo visto.

Emendamento 4
Considerando 9

(9) L'ambito d'applicazione del regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti ***familiari*** o rapporti che producono effetti simili, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti.	(9) L'ambito d'applicazione del regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti ***di famiglia, di parentela, di matrimonio*** o ***di affinità, o da*** rapporti che producono effetti simili, ***come i patti civili di solidarietà,*** e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. ***Tali obbligazioni vanno interpretate nel senso più lato e devono contemplare, in particolare, tutte le ingiunzioni relative ai pagamenti periodici, ai pagamenti forfettari, al trasferimento di proprietà immobiliari e agli accordi patrimoniali, stabiliti in base alle rispettive esigenze e risorse delle parti.***

Motivazione

Occorre fornire indicazioni in merito al significato e al campo d'applicazione dell'espressione "obbligazioni alimentari". È importante specificare che sono altresì contemplati i patti civili di solidarietà, ivi compresi quelli tra persone dello stesso sesso.

Emendamento 5
Considerando 10

(10) Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, tali norme devono essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro. ***La residenza abituale del convenuto in uno Stato non membro dell'Unione europea non deve più essere una causa di esclusione dalle norme comunitarie e non deve essere più previsto alcun rinvio alla legge nazionale.***	(10) Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, tali norme devono essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro.

Motivazione

In considerazione della negoziazione della Convenzione sul recupero internazionale degli alimenti e altre forme di mantenimento familiare alla Conferenza dell'Aja, cui la Comunità europea ha aderito il 3 aprile 2007, è meglio omettere la frase evidenziata.

Emendamento 6
Considerando 11

(11) Le parti devono poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minorenne, al fine di assicurare la protezione della "parte debole".	(11) Le parti devono poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minorenne, al fine di assicurare la protezione della "parte debole". ***L'autorità giurisdizionale adita si accerta che ogni deroga della competenza sia stata concordata liberamente, previa acquisizione di una consulenza giuridica***

	indipendente, e che si tenga conto della situazione delle parti al momento del procedimento. Eventuali accordi sulla scelta del foro devono avere forma scritta.

Motivazione

È importante che l'autorità giurisdizionale adita si accerti che gli eventuali accordi sulla scelta del foro siano avvenuti liberamente, previa consulenza legale indipendente e che siano pertinenti alla situazione delle parti al momento del procedimento.

Emendamento 7
Considerando 14

(14) La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti deve ***restare predominante***, come negli strumenti internazionali esistenti, ma la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (lex fori) ***deve venire al secondo posto***, ***poiché spesso non permette*** in questo settore ***particolare di risolvere le controversie*** in modo più semplice, rapido e meno costoso.	(14) La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti deve ***prevalere***, come negli strumenti internazionali esistenti, ma ***deve restare aperta la possibilità di applicare*** la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (lex fori), ***anche qualora non sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, ove consenta di risolvere equamente le controversie*** in questo settore in modo più semplice, rapido e meno costoso ***e non sussistano prove di "forum shopping"***.

Motivazione

L'obiettivo del regolamento di consentire ai creditori di alimenti di ottenere agevolmente una decisione che potrà essere automaticamente eseguibile in un altro Stato membro verrebbe inficiato qualora fosse adottata una soluzione che obbliga i tribunali ad applicare la legislazione straniera, laddove la controversia sia risolvibile in modo più semplice, rapido ed economico applicando la lex fori. L'applicazione del diritto di un altro paese tende a prolungare i tempi dei procedimenti e comporta costi aggiuntivi per procedure che spesso implicano un elemento di urgenza, e le parti in causa non dispongono necessariamente di mezzi finanziari sufficienti per farvi fronte. Oltretutto, in alcuni casi l'applicazione del diritto del paese di residenza abituale del creditore potrebbe dar luogo ad un risultato non auspicato, ad esempio qualora il creditore solleciti un ordine di pagamento degli alimenti nel paese di cui è cittadino e in cui si sia rifugiato dopo aver abbandonato il paese dove risiedeva abitualmente con il coniuge, che è della stessa nazionalità e che risiede tuttora in quel paese.

Per i suddetti motivi, il presente emendamento prevede l'applicazione discrezionale della legge del foro e rappresenta al contempo una salvaguardia contro il passaggio da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (forum shopping).

Emendamento 8
Considerando 15

(15) Quando ***nessuna delle due leggi citate*** permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore deve rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta legami stretti***. In*** particolare ***può trattarsi***, ma non solo, del paese della nazionalità comune delle parti.	(15) Quando ***la legge del paese di residenza abituale del creditore di alimenti o quella dell'autorità giurisdizionale adita non*** permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore***, o qualora fosse iniquo o inappropriato applicare tale legge,*** deve rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta legami stretti***, in*** particolare, ma non solo, ***quella*** del paese della nazionalità comune delle parti.

Motivazione

Il presente emendamento consente di applicare una legge diversa da quella dello Stato di residenza abituale del creditore o quello in cui si trova l'autorità giurisdizionale adita, anche allo scopo di evitare la pratica del forum shopping.

Emendamento 9
Considerando 16

(16) Le parti devono essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto devono poter scegliere la lex fori per le esigenze processuali. Inoltre, devono poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili; la loro scelta deve peraltro limitarsi solo a determinate leggi.	(16) Le parti devono essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto devono poter scegliere la lex fori per le esigenze processuali. Inoltre, devono poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili; la loro scelta deve peraltro limitarsi solo a determinate leggi. ***L'autorità giurisdizionale adita si accerta che ogni scelta della legge sia stata concordata liberamente, previa acquisizione di una consulenza giuridica indipendente. Eventuali accordi sulla scelta della legge devono avere forma scritta.***

Emendamento 10
Considerando 17

(17) Il debitore dev'essere tutelato nei confronti della legge designata nelle ipotesi in cui il rapporto di famiglia che giustifica l'ottenimento degli alimenti non sia unanimemente considerato degno di essere privilegiato. In particolare questo potrebbe essere il caso dei rapporti tra collaterali o affini, delle obbligazioni alimentari dei discendenti rispetto agli ascendenti, o del mantenimento del dovere di assistenza dopo lo scioglimento del matrimonio.	***soppresso***

Motivazione

Il presente considerando è poco chiaro e sembra essere in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento, oltre ad essere discriminatorio. Oltretutto, il fatto che l'emendamento apportato dalla relatrice per parere all'articolo 20 mantenga l'elemento della salvaguardia dell'ordine pubblico lo rende inutile.

Emendamento 11
Considerando 18 bis (nuovo)

	(18 bis) Il trattamento di categorie particolari di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza politica o sindacale, l'orientamento sessuale o la salute è ammesso solo qualora ciò sia strettamente necessario e proporzionato nel caso specifico e siano date determinate garanzie.

Emendamento 12
Considerando 19

(19) Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti devono beneficiare in particolare di prelievi	(19) ***Scopo del presente regolamento è di introdurre procedure che producano risultati e che siano accessibili, rapide, efficienti, economiche, responsive ed eque.*** Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni

alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori.	alimentari deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti devono beneficiare in particolare di prelievi alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori. ***Vanno inoltre promossi strumenti innovativi ed efficaci per l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari.***

Motivazione

Alla stessa stregua della Convenzione dell'Aja, il presente regolamento dovrebbe perseguire l'obiettivo della promozione di procedure accessibili, rapide, efficaci, economiche, responsive ed eque.

L'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari è problematica in molte giurisdizioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto vagliare attivamente l'opportunità di ricorrere a nuovi strumenti esecutivi, di comprovata efficacia in giurisdizioni al di fuori dell'Unione, quali ad esempio la confisca della patente di guida.

Emendamento 13
Considerando 22

(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta.	(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta. ***Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto degli articoli 3 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, i quali stipulano che:*** ***- in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente,*** ***- ogni fanciullo ha il diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale***

	e sociale,
	- spetta al (ai) genitore(i) o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo, la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo, e
	- gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento, ivi compresa la conclusione di accordi internazionali, al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del fanciullo presso il (i) genitore (i) o altre persone aventi una responsabilità nei suoi confronti, in particolare quando vivono in uno Stato diverso da quello del fanciullo.

Motivazione

Occorre tenere conto dei diritti del fanciullo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite in materia.

Emendamento 14
Considerando 23

(23) ***Conformemente all'articolo 2 della*** decisione del Consiglio ***1999/468/CE***, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione***, occorre che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano emanate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della richiamata decisione***.	(23) ***Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla*** decisione ***1999/468/CE*** del Consiglio, del 28 giugno 1999***,*** recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .
[1] ·GU L 184, del 17.7.1999, p. 23.	[1] GU L 184, del 17.7.1999, p. 23. ***Decisione modificata da ultimo dalla Decisione 2006/512/CE (GU L 200, del 22.7.2006, p. 11).***

Motivazione

Le disposizioni in materia di comitatologia sono state emendate per tenere conto della modifica alla decisione sulla comitatologia del 1999. Si vedano anche gli emendamenti agli articoli 50 e 51.

Emendamento 15
Considerando 24

(24) Il presente regolamento ***deve*** sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, ***deve*** prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore.	(24) Il presente regolamento ***dovrebbe*** sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, ***dovrebbe*** prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore. ***Esso dovrebbe inoltre essere compatibile con la prossima Convenzione dell'Aja sul recupero internazionale degli alimenti e di altre forme di mantenimento familiare.***

Motivazione

È importante chiarire che il regolamento deve essere compatibile con la prossima Convenzione dell'Aja.

Emendamento 16
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti ***familiari*** o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili.	1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti ***di famiglia, di parentela, di matrimonio*** o ***di affinità*** o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili***, quali i patti civili di solidarietà***.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 9.

Emendamento 17
Articolo 2, punto (8)

(8) “creditore”, qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;	(8) “creditore”, qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti ***o un'istituzione pubblica che abbia assunto il ruolo di creditore a fini esecutivi***;

Emendamento 18
Articolo 2, punto (9)

(9) “debitore”, qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti.	(9) “debitore”, qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti ***o un'istituzione pubblica che abbia assunto l'obbligo del debitore di mantenere il creditore***;

Emendamento 19
Articolo 2, punto (9 bis) (nuovo)

	(9 bis) "procedimento relativo allo stato delle persone", qualsiasi procedimento in materia di divorzio, separazione legale, annullamento di matrimonio o attribuzione della paternità o maternità.

Motivazione

Occorre precisare cosa s'intende per "procedimento relativa allo stato delle persone". La definizione coincide con quella di giurisdizione contenuta nel regolamento n. 2201/2003, ma è stata ampliata per contemplare anche i procedimenti relativi all'attribuzione della paternità o della maternità

Emendamento 20
Articolo 3, lettera c)

c) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione, ***salvo che tale competenza sia fondata soltanto sulla nazionalità di una delle parti,*** o	c) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione, o

Motivazione

Questa limitazione non sembra di alcuna utilità.

Emendamento 21
Articolo 3, lettera d)

d) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del	d) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del

regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione.	regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione***, e quando un'azione concernente la responsabilità genitoriale è già pendente dinanzi a tale autorità o viene avviata dinanzi all'autorità in questione contestualmente ad una richiesta di mantenimento***.

Motivazione

Chiarimento necessario.

Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 2

2. La clausola attributiva di competenza dev'essere conclusa per iscritto. ***La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.***	2. La clausola attributiva di competenza dev'essere conclusa per iscritto.

Motivazione

Il provvedimento è troppo vago, esso potrebbe, ad esempio, coprire uno scambio di e-mail.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. L'autorità giurisdizionale adita si accerta che ogni eventuale deroga della competenza sia stata concordata liberamente, previa acquisizione di una consulenza giuridica indipendente e che si tenga conto della situazione delle parti al momento del procedimento.

Motivazione

Vedasi la motivazione dell'emendamento al considerando 11.

Emendamento 24
Articolo 6, lettera b)

b*) *quando si tratta di obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro sul cui territorio si trova l'ultima residenza abituale comune dei coniugi, qualora tale residenza abituale sia stata stabilita meno di un anno prima dell'introduzione della domanda.	***(Non concerne la versione italiana.)***

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 25
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

	Qualora i procedimenti in materia di obbligazioni alimentari siano stati intentati mediante una richiesta di misure provvisorie, gli articoli 7 e 8 non devono operare in modo che la legge applicabile alla richiesta di misure provvisorie si applichi necessariamente a successive richieste di mantenimento o di revisione dell'assegno presentate nella fase di merito di un procedimento di divorzio, annullamento di matrimonio/patto di solidarietà civile o separazione legale.

Motivazione

In assenza di tale disposizione, si potrebbe sostenere che, ove una donna abbia chiesto gli alimenti mediante misure provvisorie nello Stato A, in cui è rifugiata, dovrà essere applicata la legge di tale paese a tutte le questioni relative alle obbligazioni alimentari derivanti da una causa di divorzio intentata successivamente nello Stato B, di cui la donna è originaria e in cui risiede con il consorte.

Emendamento 26
Articolo 13

1. La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari.	1. La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari.
2. La lex fori si applica:	2. La lex fori si applica:***:***
a*) *qualora in forza della legge designata ai	***a) qualora sia la legge del paese di***

sensi del paragrafo 1 il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore o	***residenza abituale del creditore, o***
b) qualora il creditore ***lo richieda e si tratti*** della legge del paese ***nel quale il debitore*** risiede abitualmente***.***	b) qualora il creditore ***non possa ottenere alimenti dal debitore, in forza*** della legge del paese ***in cui il creditore*** risiede abitualmente***, o***
	c) salvo domanda contraria da parte del creditore e ove l'autorità giurisdizionale si sia accertata che egli abbia acquisito una consulenza giuridica indipendente sulla questione, qualora sia la legge del paese di residenza abituale del debitore.
3. ***Se nessuna delle leggi designate conformemente ai paragrafi precedenti permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore e qualora risulti dal complesso delle circostanze che l'obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti con un altro paese***, ***in particolare quello della nazionalità comune del creditore e del debitore,*** si applica la legge del paese ***con il quale l'obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti***.	3. ***Fatto salvo il paragrafo 1***, ***la lex fori*** si applica ***anche qualora non sia*** la legge del paese ***di residenza abituale del creditore, ove consenta di risolvere le controversie in questo settore con equità e in modo più semplice, rapido e meno costoso e non sussistano prove di forum shopping***.
	4. In alternativa, quando la legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti o quella dell'autorità giurisdizionale adita non permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore, o qualora fosse iniquo o inappropriato applicare tale legge, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta legami stretti, in particolare, ma non solo, quella del paese della nazionalità comune del creditore e del debitore.

Motivazione

Si vedano le motivazioni degli emendamenti ai considerandi 14 e 15.

Emendamento 27
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

	a condizione che l'autorità giurisdizionale adita si sia accertata che ogni scelta del foro o della legge sia stata concordata liberamente, previa acquisizione di una consulenza giuridica indipendente.

Emendamento 28
Articolo 15

Articolo 15	***soppresso***
Non applicazione della legge designata su richiesta del debitore	
1. Per le obbligazioni alimentari diverse da quelle nei confronti di minori e adulti vulnerabili e tra coniugi o ex coniugi, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazione alimentare nei suoi confronti ai sensi della legge nazionale comune o, in difetto di nazionalità comune, secondo la legge del paese nel quale risiede abitualmente.	
2. Per le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti secondo la legge del paese con il quale il matrimonio presenta i collegamenti più stretti.	

Motivazione

Tale disposizione è in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento ed è discriminatoria.

Emendamento 29
Articolo 17

1. La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare:	1. La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare:
a) l'esistenza ***e la portata*** dei diritti del creditore, e nei confronti di chi può esercitarli;	a) l'esistenza dei diritti del creditore, ***il relativo periodo ed importo, e*** nei confronti di chi può esercitarli;

b) ***in qual misura*** il creditore può chiedere alimenti retroattivamente;	b) ***per quale periodo e per quale importo*** il creditore può chiedere alimenti retroattivamente;
c) il metodo di calcolo e d'indicizzazione dell'obbligazione alimentare;	c) il metodo di calcolo e d'indicizzazione dell'obbligazione alimentare;
d) la prescrizione e i termini per avviare un'azione;	d) la prescrizione e i termini per avviare un'azione;
e) il diritto dell'istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell'obbligazione del debitore.	e) il diritto dell'istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell'obbligazione del debitore.
2. ***Qualunque sia*** il ***contenuto della legge applicabile***, ***occorre tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore*** nel determinare l'importo della prestazione alimentare.	2. ***Fatto salvo*** il ***paragrafo 1***, nel determinare l'importo della prestazione alimentare***, l'autorità giurisdizionale adita prende come base le esigenze reali e attuali del creditore e le risorse reali e attuali del debitore, tenendo conto delle esigenze ragionevoli di quest'ultimo e delle eventuali altre obbligazioni alimentari cui potrebbe essere soggetto***.

Motivazione

Il presente emendamento è volto a rendere più stringente il testo della Commissione. È importante chiarire che le esigenze reali del creditore sono della massima importanza e tenere conto del fatto che il debitore potrebbe già essere tenuto a corrispondere altri alimenti, ad esempio ad un partner precedente.

Emendamento 30
Articolo 20

L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. ***Tuttavia, l'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato membro designata dal presente regolamento non può essere esclusa in base a quanto sopra.***	L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Motivazione

Questa garanzia va mantenuta.

Emendamento 31
Articolo 21

Quando uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna con una propria normativa in materia di obbligazioni alimentari***, ogni unità territoriale viene considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile in base al*** presente regolamento.	***Uno Stato nel quale ogni entità territoriale ha proprie norme giuridiche*** in materia di obbligazioni alimentari ***non è tenuto ad applicare il*** presente regolamento ***ai conflitti di leggi che interessano solo tali unità territoriali***.

Motivazione

La presente disposizione è ripresa dalla proposta di regolamento Roma II. Essa consentirebbe agli Stati membri che comprendono varie giurisdizioni con un regime giuridico proprio di decidere autonomamente se applicare o meno le disposizioni del presente regolamento a dette giurisdizioni.

Emendamento 32
Articolo 22, paragrafo 3

3. ***Gli Stati membri informano la Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, delle forme di notifica e di comunicazione applicabili***. ***Essi comunicano alla Commissione tutte le modifiche apportate a queste informazioni.*** ***La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.***	3. ***La notificazione può essere recapitata anche al rappresentante del ricorrente***.

Motivazione

I metodi di notificazione previsti corrispondono a quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, il quale non prevede alcuna modifica dei metodi in vigore. A fini di semplificazione, occorre esaminare la possibilità di inserire un semplice riferimento al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Il nuovo paragrafo 3, prevede la possibilità di notificazione del rappresentante legale del

ricorrente, conformemente ad una disposizione del regolamento n. 1896/2006.

Emendamento 33
Articolo 29

Il ricorrente che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d'esecuzione, dell'assistenza ***più favorevole*** o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d'esecuzione.	Il ricorrente che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d'esecuzione, dell'assistenza ***giudiziaria in conformità delle disposizioni della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie***[1] o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d'esecuzione.

[1] ***GU L 26, del 31.1.2003, p. 41.***

Emendamento 34
Articolo 33, lettera a)

a) il debitore eccepisce nuove circostanze o circostanze sconosciute all'autorità giurisdizionale d'origine quando quest'ultima ha emesso la decisione;	***soppresso***

Motivazione

La presente disposizione lascia troppo spazio al debitore di alimenti che desideri sottrarsi ai propri obblighi. Già nella lettera b) è previsto il caso in cui il debitore abbia chiesto il riesame della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine. Inoltre non è chiaro in che modo l'autorità giurisdizionale di esecuzione possa rivedere la decisione dell'autorità originaria: non tutte le decisioni contengono una dichiarazione esauriente delle loro motivazioni e l'autorità giurisdizionale presso la quale si richiede l'esecuzione non riceve il fascicolo.

Emendamento 35
Articolo 35, paragrafo 1

1. Un creditore può chiedere all'autorità giurisdizionale adita nel merito di emettere	1. Un creditore può chiedere all'autorità giurisdizionale adita nel merito di emettere

un ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario ***destinato, in*** un altro Stato membro, ***all'***istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto bancario. La domanda e l'ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario sono conformi ai moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento.	un ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario***, limitatamente all'importo necessario all'assolvimento dell'obbligo alimentare, nei confronti di un*** istituto bancario di un altro Stato membro, nel quale il debitore è titolare di un conto bancario. La domanda e l'ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario sono conformi ai moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Emendamento 36
Articolo 35 bis (nuovo)

	Articolo 35 bis
	Altri titoli esecutivi
	L'autorità giurisdizionale adita può emettere ogni altro titolo esecutivo previsto dal suo diritto nazionale, da lui giudicato opportuno.

Motivazione

L'autorità giurisdizionale presso la quale si richiede l'esecuzione non dovrebbe limitarsi agli ordini elencati nel regolamento. Dal momento che gli Stati membri vanno incoraggiati a vagliare il ricorso a strumenti di esecuzione innovativi, che si siano dimostrati altamente efficaci in giurisdizioni fuori dall'UE, le autorità giurisdizionali dovrebbero senz'altro avvalersi di tutta la panoplia di misure a loro disposizione nell'ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali.

Emendamento 37
Articolo 38, paragrafo 1

1. Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti autentici e degli accordi tra le parti *esecutivi*. L'autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia***, su richiesta di qualsiasi parte interessata,*** un estratto dell'atto utilizzando il modulo di cui all'allegato II del presente regolamento.	1. Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti autentici e degli accordi *esecutivi* tra le parti. L'autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia ***automaticamente*** un estratto dell'atto utilizzando il modulo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Motivazione

Le formalità connesse alle disposizioni del presente regolamento vanno ridotte al minimo.

Emendamento 38
Articolo 44, paragrafo 1

1. Le autorità centrali danno accesso alle informazioni che permettono di facilitare il recupero dei crediti alimentari alle condizioni previste nel presente capitolo. Tali informazioni sono fornite ai seguenti scopi:	1. Le autorità centrali danno accesso alle informazioni che permettono di facilitare***, per un caso determinato,*** il recupero dei crediti alimentari alle condizioni previste nel presente capitolo. Tali informazioni sono fornite ai seguenti scopi:

Emendamento 39
Articolo 44, paragrafo 1, lettera a)

a) ***localizzare il debitore***;	a) ***identificare l'indirizzo del debitore***;

Emendamento 40
Articolo 44, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. In base al principio di proporzionalità viene determinato caso per caso quali dati personali vanno trattati fra i dati informativi disponibili. Il loro trattamento è consentito solo se necessario a facilitare l'esecuzione degli obblighi alimentari.

Emendamento 41
Articolo 44, paragrafo 1 ter (nuovo)

	1 ter. Non sono trattati i dati biometrici, quali le impronte digitali e la struttura del DNA.

Emendamento 42
Articolo 44, paragrafo 1 quater (nuovo)

	1 quater. Il trattamento di categorie particolari di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza politica o sindacale, l'orientamento sessuale o la salute è ammesso solo qualora ciò sia strettamente necessario e proporzionato nel caso specifico e siano date determinate garanzie.

Emendamento 43
Articolo 44, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Le richieste di informazioni diverse da quelle elencate al paragrafo 2 devono essere proporzionate e necessarie per il raggiungimento degli scopi elencati al paragrafo 1.

Emendamento 44
Articolo 46, paragrafo 3

3. Un'autorità giurisdizionale può conservare un'informazione comunicata conformemente al presente regolamento soltanto per il tempo che le occorre per agevolare il recupero di un credito alimentare. ***Il termine di conservazione non può essere superiore a un anno.***	3. Un'autorità giurisdizionale può conservare un'informazione comunicata conformemente al presente regolamento soltanto per il tempo che le occorre per agevolare il recupero di un credito alimentare.

Motivazione

Le informazioni devono essere disponibili per il tempo strettamente necessario e per gli scopi per i quali sono state raccolte o trattate. Nel caso delle obbligazioni alimentari, è verosimile che le informazioni si rendano necessarie per periodi di una certa lunghezza, per consentire al giudice di valutare periodicamente sia il fondamento giuridico dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento che la sua corretta quantificazione. Secondo le informazioni fornite dalla Commissione, nell'UE l'assegno di mantenimento viene versato per un periodo medio di 8 anni.

Emendamento 45
Articolo 48, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Il presente regolamento rispetta la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'obbligo ivi previsto per gli Stati membri di garantire tale libertà di circolazione, proteggendo i diritti e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, e in particolare il loro diritto alla privacy.

Emendamento 46
Articolo 50

Qualsiasi modifica degli allegati del presente regolamento è adottata secondo la ***procedura consultiva di cui all'articolo 51, paragrafo 2***.	***(Non concerne la versione italiana.)***

Emendamento 47
Articolo 51

1. La Commissione è assistita ***da un*** comitato***, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione***.	1. La Commissione è assistita ***dal*** comitato ***di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/ 2001.***
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, ***si applica la procedura*** di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE ***nel rispetto del suo articolo 7, paragrafo 3***.	2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, ***si applicano gli articoli*** 3 ***e 7*** della decisione 1999/468/CE***, tenuto conto delle disposizioni*** di cui all'articolo ***8*** della ***decisione stessa***.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Manca attualmente al livello dell'Unione europea un sistema comune e armonizzato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari.

Finalità principale della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, è di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono un'azione di recupero dei crediti alimentari nei confronti di cittadini residenti in altri Stati membri dell'UE.

Il regolamento mira a un recupero di crediti (in generale) praticamente esente da spese. Per i cittadini UE si tratta di una normativa di importanza cruciale e di vitale necessità. Con la realizzazione del mercato interno, i movimenti transfrontalieri delle persone si sono notevolmente accresciuti, e con essi i problemi cui rischiano di andare incontro i coniugi dei migranti, soprattutto nei nuovi Stati membri, i cui cittadini cercano di trarre il maggior vantaggio possibile dalla libertà di circolazione. Occorre inoltre tener conto del fatto che divorzi e separazioni sono in aumento in tutta l'Unione.

Nel quadro della preparazione della relazione, la relatrice si è messa in contatto sia con gli organi istituzionali preposti alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari sia con le persone direttamente interessate. Dopo le consultazioni, la relatrice ha constatato che purtroppo le sentenze dei tribunali in molti casi non vengono eseguite. In Polonia ad esempio, si stima che solo il 10% delle persone che hanno obblighi di mantenimento assolvono effettivamente tale obbligo. Altri, pur tenuti a versare un assegno per il mantenimento dei figli, fanno di tutto per eluderlo: trasferiscono i propri beni a parenti prossimi e meno prossimi, risultano ufficialmente senza lavoro (anche se hanno una qualche forma di reddito stabile), non ritirano le lettere ricevute da chi ha il compito di recuperare il credito e sfuggono all'apparato giudiziario. Per indurre gli interessati a versare l'assegno, gli organi competenti sono talora costretti a prendere provvedimenti drastici, come il ritiro della patente di guida. Tuttavia accade anche che i creditori vivano in condizioni di estrema povertà e che sovente non abbiano risorse sufficienti neanche per il proprio sostentamento.

È facile immaginare che tali problemi sono ancora più difficili da affrontare quando il debitore vive all'estero. Le vie per ottenere il recupero dei crediti alimentari sono più complesse e in molti casi impercorribili. Il presente regolamento è stato appunto proposto per evitare tale situazione e per facilitare la vita ai cittadini UE.

Per focalizzare l'attenzione su questo importante problema e per indurre gli Stati membri ad affrontarlo nonché per concludere rapidamente i lavori sulla proposta di regolamento, la relatrice ha organizzato sul tema un'audizione pubblica, che si terrà il prossimo 11 settembre.

2. **Quadro giuridico**

La proposta di regolamento è il risultato di un Piano d'azione di lungo periodo mirante a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea, adottato dai Capi di Stato e di governo in sede di Consiglio europeo riunito all'Aia nel novembre 2004 (il programma è appunto noto come il "programma dell'Aia"). In tale programma la Commissione viene invitata a sottoporre nel 2005 "proposte per un progetto di strumento concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di mantenimento, compresi i provvedimenti cautelari e l'esecuzione provvisoria".

Inoltre dal 1999 la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (un'organizzazione internazionale i cui membri sono tutti gli Stati membri dell'UE e 40 altri Stati), hanno parallelamente lavorato a una profonda riforma del sistema internazionale per il recupero dei crediti alimentari all'estero. La fine dei lavori è prevista per novembre 2007.

La relatrice segue da presso i lavori della Conferenza dell'Aia e ritiene che le sue disposizioni debbano trovare corrispondenza nelle proposte UE. Nel contempo tuttavia la relatrice ritiene che l'UE necessiti di un suo regolamento distinto in materia. La pluralità delle fonti del diritto e il livello di integrazione fra gli Stati membri non trova riscontro nei paesi extra UE. Inoltre gli obiettivi definiti dall'UE hanno un diverso peso, donde l'opportunità di creare un sistema distinto e più avanzato sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di mantenimento. Naturalmente il nuovo sistema dovrà corrispondere quanto più possibile al quadro normativo della Conferenza dell'Aia, ma potrà anche essere più avanzato. Va anche sottolineato che occorrono tempi lunghi per ratificare le convenzioni e talora gli Stati finiscono per non ratificarle affatto. Nel prendere in considerazione la portata del problema del recupero dei crediti alimentari e la sua tendenza ad aggravarsi, emerge con evidenza la necessità di introdurre in materia un nuovo meccanismo intra UE che sia rapido ed efficiente.

3. Portata e contenuti

Il regolamento si estende a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari (art. 1). La relatrice concorda in linea di massima con le soluzioni adottate nella proposta di regolamento. Desidera tuttavia rilevare che la nozione di "obbligazioni alimentari" è definita da ogni Stato membro in modo differente, per cui il regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli obblighi di questo tipo previsti nelle legislazioni dei vari Stati membri.

La Commissione ha presentato in un unico strumento tutti i meccanismi applicabili alla materia: competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, cooperazione ed eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento delle procedure.

Il regolamento dovrebbe finire per semplificare la vita dei cittadini. La principale esigenza è la semplificazione dell'iter necessario alla determinazione del credito alimentare. La Commissione propone pertanto che, una volta presa la decisione, siano adottate misure per conferirle la stessa forza di cui gode nello Stato membro d'origine, senza ulteriori formalità.

In pratica, l'iter per recuperare l'assegno di mantenimento consisterebbe di un unico passo: un'istanza che il creditore dovrebbe presentare al tribunale. Successivamente, un organo centrale dello Stato del creditore all'uopo designato invierebbe, su richiesta del tribunale, un'apposita domanda all'omologo organo dello Stato del debitore, il quale eserciterebbe nei confronti del debitore l'azione inquirente necessaria per determinare e rendere esecutivo

l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento, in modo che questo possa essere percepito nello Stato del creditore.

Su richiesta del creditore, l'autorità giurisdizionale d'origine può emettere un ordine di prelievo automatico mensile destinato, in un altro Stato membro, al datore di lavoro del debitore o all'istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto (art. 34). Un creditore può chiedere all'autorità giurisdizionale adita di emettere un ordine di pignoramento temporaneo di un conto bancario da trasmettere, in un altro Stato membro, all'istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto bancario (art. 35). In generale, i crediti alimentari sono saldati con priorità rispetto a tutti gli altri debiti del debitore (art. 36).

5. Conclusioni

La relatrice è favorevole alla proposta di regolamento e concorda in linea di massima con le soluzioni in esso proposte. La sua applicazione avrà indubbiamente ripercussioni sociali positive in quanto permetterà alle persone che vantano crediti di mantenimento e che risiedono in uno Stato membro di far valere i propri diritti nei confronti di debitori residenti in altri Stati membri. Conseguentemente il regolamento potrà agevolare il corretto funzionamento del mercato interno, grazie soprattutto all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone rappresentati dalle differenze fra uno Stato membro e l'altro in termini di esecuzione degli obblighi di mantenimento.

La proposta di regolamento sugli obblighi alimentari risponde a una genuina necessità della società di oggi: migliorare la situazione dei creditori di assegni di mantenimento, ossia in primo luogo dei bambini. L'aumento del numero delle coppie che si separano unito alla crescente mobilità nell'Unione europea comporta inevitabilmente un aumento della litigiosità transfrontaliera in relazione agli obblighi alimentari. Un recupero efficiente di tali crediti non potrà pertanto che migliorare la situazione di vita e le condizioni educative di numerosi bambini. La proposta facilita al creditore l'azione in giudizio presso il competente tribunale. Una volta adottata la relativa decisione, si prenderanno i provvedimenti opportuni perché essa venga riconosciuta in tutti gli Stati membri senza ulteriori formalità. La grande novità consiste nel fatto che il creditore disporrà del grande supporto di un regolamento specifico per far valere i propri diritti di cittadino.